



COMUNE DI BARZIO
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 22-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di marzo alle ore 19:30, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione seduta di Prima convocazione.

Risultano:

FERRARI ANDREA	P	Airoidi Piergiorgio	P
Canali Marco	P	Arrigoni Neri Giuseppe	P
Vigano' Samuele	A	arrigoni Cinzia	P
CRIPPA SILVIA	P	Oriani Federico F.	P

Partecipa il Segretario Bongini Dott. Andrea.

Il Signor FERRARI ANDREA, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER
L'ANNO 2019**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 18.07.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n.201/2011;

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 Legge di stabilità 2016 che ha modificato la normativa sulla TASI in particolare:

Art.1 comma 14 Legge 208/2015 che recita "All'articolo 1 della legge n. 147: 27 dicembre 2013, a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare é detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

Art, 1 comma 54 Legge 208/2015 recita; "Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Precisato che l'Ufficio Tributi ha provveduto tramite la banca dati presente presso il Ministero (Portale del federalismo Fiscale) alla simulazione de gettito in funzione delle diverse tipologie di fabbricati (abitazione principale ed altri fabbricati);

Ritenuto, al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, provvedere all'individuazione delle aliquote e detrazioni TASI, per l'anno 2019;

Vista la deliberazione n.22 del 11/02/2019 (esecutiva) con cui la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale per l'annualità 2019 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella tabella sottoriportata;

Dato atto che le aliquote TASI vigenti sono le seguenti:

- Abitazioni principali esenti
- Abitazioni principali A1, A8, A9 aliquota 1,5 per mille

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D 0 per mille
- Altri fabbricati aliquota 0 per mille
- Aree edificabili aliquota 0 per mille
- Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0 per mille

Nessuna detrazione applicata

per un introito complessivo presunto di € 1.000,00

Precisato che sulla base delle riscossione effettuate nei trascorsi esercizi e delle stime disponibili presso il Ministero il gettito presunto risulta essere il seguente:

- Abitazioni principali:	€.	0
- Abitazioni principali A/1 – A/8 – A/9	€	1.000,00
- Altri fabbricati:	€.	0
Totale		€.1.000,00

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

Considerato che, al fine dell'applicazione delle aliquote TASI e per consentire il rispetto dei limiti massimi di legge, occorre tenere presente anche delle aliquote IMU, (massimo 11,40 per mille – 10,60 + 0,80 abit. principali) e pertanto si rende necessario procedere a stilare una tabella di raffronto IMU-TASI:

Tipologia Immobili	Aliquota IMU per mille	Aliquota TASI per mille	Limite max imposto	Comune di Barzio
Abitazione principale	Esente	Esente		
Abitazione principale A1-A8-A9	4,5	1,5	11,40	6,00
Altri fabbricati	9,70	Esente	10,60	9,70
fabbricati classificati nel gruppo catastale D	7,60	Esente	10,60	7,60
Aree fabbricabili	10,60	Esente	10,60	10,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esente	Esente		

Evidenziato che tali importi, a copertura degli incassi TASI sono puntualmente specificati nel Bilancio di Previsione Finanziaria 2019-2021;

Visto l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi

dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, con le seguenti scadenze: acconto 16 giugno – saldo 16 dicembre;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 Legge di stabilità 2016 *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015."*;

Vista l'ordinanza n. 22545/2017 della Corte di Cassazione Sezione V e riconosciuta la propria competenza in materia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale – IUC approvato con propria deliberazione n.25 in data 07.07.2014 e successive;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 28/02/2019 pervenuto agli atti comunali il 01/03/2019 al n.0001699 di prot.

Acquisiti:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi in ordine alla conformità dell'atto alle vigenti disposizioni ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla conformità dell'atto alle norme fiscali e compatibilità monetaria;

non trovandosi gli stessi in situazione di conflitto con il presente atto ai sensi del vigente P.-T.P.C.

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare per l'annualità 2019, le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:
 - Abitazioni principali esenti
 - Abitazioni principali A1, A8, A9 aliquota 1,5 per mille

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D 0 per mille
- Altri fabbricati aliquota 0 per mille
- Aree edificabili aliquota 0 per mille
- Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0 per mille

Nessuna detrazione applicata

per un introito complessivo presunto di € 1.000,00

2. Di dare atto che, al fine dell'applicazione delle aliquote TASI occorre tenere presente anche le aliquote IMU e che pertanto si rende necessario procedere a stilare una tabella di raffronto IMU-TASI:

Tipologia Immobili	Aliquota IMU per mille	Aliquota TASI per mille	Limite max imposto	Comune di Barzio
Abitazione principale	Esente	Esente		
Abitazione principale A1-A8-A9	4,5	1,5	11,40	6,00
Altri fabbricati	9,70	Esente	10,60	9,70
fabbricati classificati nel gruppo catastale D	7,60	Esente	10,60	7,60
Aree fabbricabili	10,60	Esente	10,60	10,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esente	Esente		

3. Di recepire le modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 Legge di stabilita' 2016 e precisamente:

Art.1 comma 14 Legge 208/2015 che recita "All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, d eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

Art. 1 comma 54 Legge 208/2015 recita; « Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

4. Di dare atto che il gettito presunto TASI per l'esercizio 2019 è stimato in 1.000,00 decurtato dei minori introiti derivanti dalle modifiche introdotte dalla Legge 208/2015 e che esso è destinato a finanziare i seguenti costi per i servizi indivisibili per i seguenti servizi:
 - Servizio viabilità e infrastrutture stradali
 - Servizio gestione territorio
5. Di dare atto che il Responsabile TASI risulta fare capo al Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa Rosaria Maria Malugani. giusta deliberazione di G.C. n.14/2018;
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente;

Stante l'urgenza a provvedere, di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.15 del 22-03-2019

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER
L'ANNO 2019**

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Lì, 14-03-2019

Il Responsabile del Servizio
**F.to MALUGANI DOTT.SSA
ROSARIA M.**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Lì, 14-03-2019

Il Responsabile del Servizio
**F.to MALUGANI DOTT.SSA
ROSARIA M.**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FERRARI ANDREA
*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bongini Dott. Andrea
*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 29-03-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 29-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bongini Dott. Andrea
*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-03-2019

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 22-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Bongini Dott. Andrea
*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

